COMUNE DI ESANATOGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI TELEFONIA MOBILE E APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI IN GENERALE.

Art. 1 CRITERI E PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento Comunale per l'installazione di stazioni di telefonia mobile e di apparati di telecomunicazioni in generale viene redatto allo scopo di disciplinare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e di teleradiodiffusione e stabilire linee guida per la prossima istituzione del "Piano Comunale delle Antenne.
Concordemente alla normativa sovraordinata, i principi direttori di redazione del Regolamento sono quelli volti a razionalizzare e ottimizzare la distribuzione delle Stazioni radio Base (SRB) nel territorio, garantendo sia un adeguato livello del servizio di telefonia mobile e di teleradiodiffusione, in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità, sia il rispetto dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali in conformità alle normative che li tutelano.
Al contempo si richiede ai gestori che la tecnologia utilizzata sia tale da recepire tutte quelle misure concretamente realizzabili ed attuabili per dar luogo al più basso livello possibile di campo elettromagnetico.
Il Comune di Esanatoglia si impegna, in virtù dell'eventuale sviluppo della tecnologia e di eventuali norme sopraordinate di futura emanazione, ad aggiornare la propria regolamentazione.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

In ottemperanza all'art. 5 della L.R. 13.11.2001, n. 25, il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 KHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su base carrata e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio istallati nel territorio del Comune, distinguendoli in:

- impianti per la telefonia mobile (reti cellulari o impianti per la diffusione di dati digitali)
- impianti di radiodiffusione (impianti di telecomunicazione non cellulari per la generazione e trasmissione dei segnali televisivi, inclusi i ponti radio).

Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme regolamentari gli apparati di radioamatori e gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 2 della L.R. 25/2001 (Forse Armate e Forse di Polizia).

Art. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) gestore: licenziatario munito del titolo abilitativi all'esercizio della telecomunicazione;
b) stazione radiobase (SRB): stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete di servizio di telefonia cellulare;
c) antenna radio base: elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione radio base (SRB), a servizio di un singolo gestore;
d) impianto radiobase: insieme di una o più antenne di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge;
e) macrostazione: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
f) limiti di esposizione: valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza che non devono essere superati in secondo quanto previsto dal DPCM 8/7/2003;
g) valori di attenzione: a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle frequenze comprese tra 0,1 MHz e 300 GHz in corrispondenza dei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, ivi incluse le pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, logge aperte e non, verde privato, giardini e cortili, esclusi i lastrici solari, i valori di attenzione sono assunti uguali a quelli di cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8/7/2003;
h) obiettivi di qualità: la minimizzazione dell'impatto urbanistico-ambientale e dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo quanto previsto dall'art.3 comma 1 lettera d) della legge 22/2/2001 n. 36 e dal DPCM 8/7/2003:
i) aree vincolate o sensibili: asili, scuole, strutture sanitarie e case di cura, o luoghi ad essi assimilabili per analogia, residenze socio-sanitarie, aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale, meglio definite all'art.7 della L.R. 25/2001;
l) reti cellulari: sistema di copertura radio in base alla quale il territorio viene suddiviso in "celle" servite ciascuna da una stazione ricetrasmittente, avente a disposizione un certo numero di canali radio, che consente il riuso intensivo dei canali messi a disposizione del sistema (tipico nelle reti di telefonia mobile)
m) impianti di telecomunicazione non-cellulari: sistema per la distribuzione di segnali radio di tipo diffusivo (tipico delle reti radio e televisive);
n) microcella: Stazione Raddio base che eroga al connettore d'antenna una potenza massima di 5 watt;

Art. 4 ATTO AUTORIZZATIVO

L'installazione, le modifiche e lo smantellamento dei sistemi di cui al precedente art. 3, lettere b), c), d), e), m) e n), sono disciplinati dall'art.87, 87-bis e 88 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Art. 5 LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA'

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal DPCM 8/7/2003.
Gli stessi limiti e valori si intenderanno variati automaticamente ove norme emanate da Enti sovraordinati intervengano con disposizioni diverse.
Fermi restando i limiti di cui al presente articolo, la progettazione, la realizzazione nonché la modifica degli impianti di cui al presente Regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 e nell'allegato C del DPCM 8/7/2003.

Art. 6 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Ad integrazione ed ulteriore specificazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 25/2001, si stabilisce che:

1) è vietata l'installazione degli impianti di telecomunicazione non-cellulari di cui alla lettera m) del precedente art. 3 :
   a) sugli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;
   b) su strutture sanitarie, case di riposo, asili, scuole, edifici adibiti al culto, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi;
   c) su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o individuati dal Comune come edifici di pregio storico-architettonico;
   d) in zone classificate dagli strumenti urbanistici come zone di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico, monumentale-archeologico.

2) E' vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile di cui alla lettera e) del precedente art. 3:
   a) su strutture sanitarie, case di riposo, asili, scuole, edifici adibiti al culto, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi;

3) L'installazione di impianti di telefonia mobile su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o individuati dal Comune come edifici di pregio storico-architettonico, e nelle aree classificate dagli strumenti urbanistici come zone di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico, monumentale-archeologico, può essere consentita esclusivamente con il preventivo atto di assenso della competente Soprintendenza e con il rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, fermo restando quanto previsto nei successivi commi del presente articolo. Tale procedura si applica anche all'eventuale modifica e/o ampliamento di impianti già esistenti sugli immobili e nelle zone medesime.

Al fine di evitare concentrazione di impianti, in ogni sito ritenuto idoneo e per un raggio di 800 ml. non potrà essere realizzata più di un'unica macrostazione.
La necessità della eventuale realizzazione di una nuova struttura entro tale perimetro, dovrà essere comprovata con l'accertamento della impossibilità tecnica da parte dei nuovi operatori, di essere ospitati sulla struttura esistente anche attraverso una sua soprelevazione fino al massimo del 50% dell'esistente.
In caso di documentata e accertata impossibilità, potrà essere realizzata una nuova struttura e quella esistente dovrà essere conseguentemente smantellata e rimossa.

Art. 7 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI E ARMONIZZAZIONE CON IL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Gli involucri e le strutture di protezione delle apparecchiature e della strumentazione necessarie per il corretto funzionamento degli impianti, sono considerati volumi tecnici di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento edilizio Comunale. Tali involucri e strutture devono avere le dimensioni strettamente necessarie a contenere le suddette apparecchiature e strumentazioni in condizioni di sicurezza e corretto funzionamento.
Al fine di mitigare l'impatto visivo, è da preferire la soluzione che preveda la maggiore aliquota di porzione interrata degli involucri e delle strutture, ovvero una perimetrazione con piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone.
A titolo esemplificativo si indica che le antenne relative alle SRB andranno di norma installate su pali metallici singoli, a sezione circolare o poligonale variabile. Sono escluse le strutture strillate. La tinteggiatura e le altre opere di mitigazione dovranno essere concordate preventivamente con il Comune.

Art. 8 COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

L'art. 3 comma 10 della L.R. n. 25/2001 stabilisce che per ciascun impianto il gestore, entro 15 giorni dalla attivazione, dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio.
La comunicazione è inviata all'ARPAM e al Comune di Esanatoglia che ha rilasciato l'atto autorizzativi.

Art. 9 CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI

Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione del presente Regolamento conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 25/2001.
In particolare, i gestori degli impianti debbono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo. Il programma annuale, contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal DPCM 8/7/2003 e dalla L.R. 25/2001, deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente alla attivazione degli impianti, al Comune e all'ARPAM, avendolo preventivamente con quest'ultima concordato.
I risultati delle misurazioni di controllo devono essere comunicati di volta in volta dia all'ARPAM che al Comune che potrà metterli a disposizione dei cittadini interessati.

Art. 10 SANZIONI

In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale. In particolare le sanzioni applicabili sono quelle riportate all'art. 15 della Legge 22/2/2001 n. 37 e all'art.17 della L.R. 25/2001.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 20 DEL 10.07.2014